



**FIDESM**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. N° 17/2025**

- ESAMINATA** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata "Campionato Interregionale Area Sud" svoltasi a Rende (CS) in data 10 maggio 2025;
- RILEVATO** che dalla relazione di gara emerge che nella competizione:  
Combinata Latin Style Solo Femminile 12/13 classe A durante il turno di finale diretta le atlete E. G. – tess 600404217 contrassegnata dal n. di gara **53** appartenente all'Asa Dance's Got Talent cod 600264430 e R. L. – tess 600455694 contrassegnata dal n. di gara **211**, appartenente all'Asa Sarà Danza – cod 600166506, utilizzavano nelle proprie performance un tacco da 7 cm, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 2.9 del Rasf Settore Danze Internazionali, che stabilisce un'altezza massima consentita di 5 cm;
- CONSIDERATO** che della violazione ascritta alle suddette tesserate è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l' Asa di appartenenza;
- RIVELATO** inoltre che il Giudice Francesco Converso tess- 218040596 si presentava all'accredito con la camicia nera in luogo della camicia bianca come da direttive previste nella lettera di convocazione, con ciò contravvenendo a quanto previsto dagli art 10 e 10.1.7 comma 16 del Rasf – Parte tecnica generale; alle ore 11.16 il giudice Converso sostituiva la camicia nera con quella regolamentare;
- RILEVATO** inoltre che Giudice di gara Savino Cuocci tess 220130074 durante il briefing intermedio della mattina, in presenza di tutto il pannello giudicante, si lamentava dei passaggi di turno di alcuni atleti, che secondo il suo parere non sarebbero stati "*performanti*"; ammonito dal Direttore di gara per il suo comportamento, il giudice si allontana "*con comportamento irrispettoso*"; inoltre alle ore 16.30 il Giudice Cuocci, togliendosi giacca e cravatta, si avvicinava al Direttore di gara lamentandosi dei risultati di alcune finali e si allontanava di seguito dal palazzetto senza autorizzazione;
- CONSIDERATO** che il comportamento tenuto dal giudice Savino Cuocci contravviene a quanto disposto dall'art.1 del Regolamento di Giustizia Fids, dall art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni; dall'art. 11 comma 1 dello Statuto federale



per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all'attività sportiva e violazione dell'art 10.1.7, commi 11 e 18 del RASF parte tecnica Generale;

RILEVATO

Inoltre che nel primo turno della disciplina Combinata Latin Style solo femminile 12/13 classe B il direttore di gara veniva informato dal segretario di gara che i Giudici Antoniello Mariano – tess 600334541, Filloramo Rossella tess 220131205 e Chiara Filizzola – tess 217167424 avevano espresso in totale 4 preferenze nei confronti dell'atleta contrassegnata con il n. di gara 177, la quale non si era presentata in pista; il direttore di gara richiamava i giudici di cui sopra, che - scusandosi per l'accaduto - assegnavano le quattro preferenze ad altre atlete partecipanti alla competizione, come da dichiarazioni sottoscritte ed allegate alla relazione di gara;

RILEVATO

infine che il Direttore di Gara Rossano Miranda tess. 219007997, congiuntamente al Segretario di Gara Fabio Aprile tess. 219129657, invece che limitarsi a verbalizzare l'errore dei giudici sopra menzionati pubblicando lo skating originale, riteneva opportuno *"cancellare tutte le risultanze dei 30 giudici, ricopiandoli a mano dallo skating cartaceo originale"* inserendo per giunta le votazioni che i tre giudici di gara avevano riassegnato ad altri atleti, a competizione terminata, nelle loro dichiarazioni scritte;

CONSIDERATO

che tale comportamento da parte del Direttore di Gara e del Segretario di Gara risulta censurabile in quanto in pieno contrasto con le disposizione regolamentari ( art 21 e Appendice – Manuale di procedura per il direttore di gara, comma 39 del RASF parte tecnica generale), e che dunque non risultano accettabili le motivazioni espresse dal Direttore di Gara nella propria relazione nella quale afferma inopinatamente che lo spostamento delle quattro preferenze era *"azione tecnica d'uso in casi eccezionali"*.

PRESO ATTO

della segnalazione allegata alla relazione a firma di Alessio Anastasio Tess 218053307, nella sua qualità di Tecnico Responsabile della ASA Alma Dance – cod 220371226, il cui contenuto, alla luce di quanto sopra espresso, appare in parte condivisibile, lo Scrivente Giudice intende ricordare che, a norma dell'art. 21 del RASF Parte Tecnica Generale, *"Durante la competizione i risultati dei turni di gara devono essere resi pubblici [...] prima dell'omologazione dei risultati [...] per l'esercizio del diritto di controllo da parte degli atleti o delle ASA interessate"*

CONSIDERATO

che, nonostante l'irregolare gestione della problematica venutasi a creare da parte del Direttore e del Segretario di gara, il risultato della competizione può essere omologato in quanto l'inopinato inserimento delle preferenze tardive in



sostituzione dell'originario voto errato non ha comportato una sostanziale variazione delle posizioni in classifica

### DELIBERA

- 1) Di infliggere alle Asa: Dance's Got Talent cod 600264430 e Sarà Danza – cod 600166506 la sanzione dell'ammenda di Euro 50.00 ( cinquanta/euro);
- 2) Di infliggere al tesserato Francesco Converso tess- 218040596 la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- 3) Di infliggere al tesserato Savino Cuocci- tess 220130074 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi quattro;
- 4) Di infliggere ai tesserati Antonello Mariano – tess 600334541, Filloramo Rossella tess 220131205 e Chiara Filizzola – tess 217167424 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre;
- 5) Di infliggere ai tesserati Rossano Miranda tess. 219007997 e Fabio Aprile tess. 219129657 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi uno, con espressa esclusione, ai sensi dell'art 17 – comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale, delle attività federali riguardanti l'aggiornamento professionale ed i corsi di formazione.

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro -Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857-

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: [giudicesportivo@fids.it](mailto:giudicesportivo@fids.it).

Roma, 14 maggio 2025

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli